

Sintesi:

Sintesi: In linea di principio sono obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie dei magazzino i titolari di reddito di impresa ai sensi dell'art.51 del d.p.r. n.597, con esclusione dei professionisti e dei titolari di attivita' occasionali. E' altresì necessario che il contribuente sia obbligato alla tenuta della contabilita' ordinaria e che nei bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi di due esercizi consecutivi l'ammontare complessivo dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino risultino superiori rispettivamente a 5 miliardi e 2 miliardi di lire.

Testo:

CAPITOLO IV - SOGGETTI TENUTI ALLE SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO Poiche' la disposizione in commento e' inserita come parte integrante dell'art. 14 del D.P.R. n. 600 e' evidente che in linea di principio si rivolge a coloro che sono titolari di redditi di impresa ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 597.

A tale disposizione risultano dunque estranei non solo i professionisti ed i privati in genere, ma anche i titolari di attivita' commerciali occasionali di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 597. Per contro, ove si sia in presenza di attivita' commerciali non occasionali, e' irrilevante il fatto che si tratti di imprese individuali o di societa', di enti commerciali o non commerciali, di soggetti residenti o non residenti.

Tutti questi soggetti, infatti, risultano in linea di principio obbligati alle scritture ausiliarie di magazzino per l'intera attivita' commerciale esercitata; ovviamente per gli enti non commerciali le predette scritture non sono richieste per le attivita' non commerciali e per i non residenti le stesse scritture sono limitate alle attivita' commerciali esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni.

Affinche' sorga concretamente l'obbligo delle scritture ausiliarie di cui trattasi occorre che il soggetto interessato sia obbligato alla tenuta della contabilita' ordinaria di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 600 e che nei bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi di due esercizi successivi l'ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino risultino superiori rispettivamente a 5 miliardi e a 2 miliardi di lire.

Sotto il primo profilo risultano dunque esclusi dagli obblighi in questione le imprese minori (art. 72 del D.P.R. n. 597), le imprese minime (art. 72 bis del D.P.R. n. 597) e le imprese di allevamento (art. 72 ter del D.P.R. n. 597).

In particolare, per quanto riguarda le imprese minori e' da sottolineare che nei casi in cui il volume dei ricavi, pur eccedente il plafond di 5 miliardi, non provoca il passaggio dalla contabilita' semplificata a quella ordinaria (il che puo' avvenire nei primi due anni di ogni triennio), esso resta irrilevante anche ai fini dell'insorgere dell'obbligo delle scritture ausiliarie di magazzino.

Sotto il secondo profilo e' da segnalare che, a differenza di quanto previsto per le semplificazioni contabili delle imprese minori, il plafond relativo all'ammontare dei ricavi ed al valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino deve essere superato per due periodi d'imposta successivi: le scritture di magazzino devono essere tenute dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i predetti limiti risultano superati per la seconda volta. Se i limiti sono superati, ad esempio, nei periodi d'imposta 1982 e 1983, le scritture di magazzino devono essere tenute a partire dall'1 gennaio 1985, essendo considerato il periodo 1984 come l'esercizio durante il quale l'impresa deve organizzarsi per tenere le predette scritture. Per contro, se i limiti fossero superati soltanto nel 1982 e non anche nel 1983, l'impresa non sarebbe obbligata ad istituire le scritture di magazzino.

La norma richiede che l'impresa superi nel medesimo periodo d'imposta sia il limite dei ricavi sia quello delle rimanenze finali di magazzino, non essendo rilevante, ai fini della norma, il superamento di uno solo degli indicati livelli (es.: lire 7 miliardi di ricavi e lire 1 miliardo di rimanenze finali di magazzino).

In caso di periodo d'imposta di durata diversa dall'anno, la norma impone che il limite dei ricavi sia ragguagliato all'anno (es.: ricavi di lire 4 miliardi per un periodo d'imposta di sei mesi corrispondono a lire 8 miliardi ragguagliati all'anno, cosi' come lire 6 miliardi per un periodo d'imposta di diciotto mesi sono pari a lire 4 miliardi su base annua). Non viene invece ragguagliato ad anno il valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino perche' l'entita' di tali rimanenze non dipende dalla durata del periodo d'imposta.

Come per essere soggetta all'obbligo delle scritture ausiliarie di magazzino l'impresa deve superare i limiti per due periodi d'imposta successivi, cosi' per essere esonerata dall'obbligo di tali scritture l'impresa deve non superare entrambi i limiti o soltanto uno di essi per due consecutivi

periodi d'imposta: in tale caso, l'obbligo cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo.

Se un'impresa obbligata a tenere le scritture di magazzino non superasse nei periodi d'imposta 1984 e 1985 entrambi i limiti (ricavi e valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino) oppure soltanto uno di essi (o i ricavi o il valore delle rimanenze finali di magazzino), l'obbligo cesserebbe a partire dall'1 gennaio 1986. Per contro se i limiti non fossero superati soltanto nel 1984 e non anche nel 1985, l'impresa dovrebbe continuare a tenere le scritture di magazzino nel 1986 perche' non si sarebbero verificate le condizioni per la cessazione dell'obbligo.

La norma precisa che l'ammontare dei ricavi di 5 miliardi di lire e il valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino di 2 miliardi di lire devono essere determinati nella misura risultante dall'applicazione rispettivamente dell'art. 53 del D.P.R. n. 597 e degli artt. 62 e 63 dello stesso decreto.

Nello stesso art. 3 del D.P.R. in oggetto, si precisa infine che i "plafonds" sopra menzionati, sia di ricavi che di rimanenze finali, vanno considerati in relazione a quanto accertato dal competente ufficio in sede di esame della dichiarazione.

Peraltro i limiti esonerativi dalla legge non si riterranno superati se la rettifica eseguita dall'ufficio non eccede il quindici per cento del valore dichiarato dal contribuente per la singola posta considerata.